

REGOLAMENTO (UE) 2016/1013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri e le competenze conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ dovrebbero essere allineati agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) Statistiche di alta qualità e comparabilità relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (IDE) sono fondamentali per i responsabili delle politiche pubbliche nell'Unione, i ricercatori e tutti i cittadini europei. La Commissione (Eurostat) dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per consentire un accesso online agevole e facilmente fruibile a serie di dati nonché per fornire agli utenti una presentazione intuitiva dei dati.
- (3) Le statistiche europee inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli IDE rivestono un'importanza fondamentale nel garantire un'elaborazione informata delle politiche economiche e una formulazione corretta delle previsioni economiche.
- (4) Alla luce dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, la Commissione si è impegnata a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE, gli atti legislativi che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo, mediante una dichiarazione ⁽⁵⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 184/2005 contiene riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo e dovrebbe pertanto essere sottoposto a riesame alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE.
- (6) Al fine di allineare il regolamento (CE) n. 184/2005 agli articoli 290 e 291 TFUE, le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione da tale regolamento dovrebbero essere sostituite dal potere di adottare atti delegati e di esecuzione.
- (7) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione quando, per via di cambiamenti economici o tecnici, è necessario aggiornare i livelli di disaggregazione

⁽¹⁾ GU C 31 del 30.1.2015, pag. 3.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2016.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

